

N. 3103

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SMURAGLIA, PELELLA, DE LUCA
Michele, BATTAFARANO, TAPPARO, DUVA, PILONI e
GRUOSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1998

Modifiche all’articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la Corte di cassazione penale (Sezione III), nella recente sentenza n. 43 dell'8 gennaio 1998) ha affermato che non costituisce reato sottoporre i lavoratori da assumere ad accertamenti sanitari - compresi i *test* sullo stato di gravidanza delle lavoratrici - effettuati da medici o strutture non operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. La questione non è nuova: essa riguarda l'articolo 5, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), in base al quale «il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico». La violazione di questa disposizione, ossia l'effettuazione di controlli sanitari da parte di medici o strutture private scelti dal datore di lavoro, è sanzionata penalmente dall'articolo 38 della medesima legge, che commina la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire tre milioni o dell'arresto da quindici giorni a un anno. La norma, secondo la migliore interpretazione, accolta dalla sezione lavoro della Corte di cassazione e dalla maggior parte degli studiosi della materia, ha la funzione di tutelare la dignità e la riservatezza del lavoratore e trova applicazione per tutti gli accertamenti sanitari, siano essi effettuati sui dipendenti del datore di lavoro, o su lavoratori ancora da assumere. La necessità di garantire un controllo imparziale e di impedire che il datore di lavoro entri in possesso di dati riguardanti la sfera più intima del lavoratore e li utilizzi in modo incontrollato si pone, infatti, sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia nella fase di preassunzione.

La III sezione della Corte di cassazione penale, invece, nella recente sentenza di cui

si è detto, riprendendo un orientamento giurisprudenziale minoritario e risalente nel tempo, ha affermato che la parola «lavoratore» usata dal legislatore nell'articolo 5, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori, si riferisce soltanto al soggetto che è già titolare di un rapporto di lavoro subordinato e non a colui che, invece, deve ancora essere assunto dal datore di lavoro. Nè, secondo la Corte di cassazione, la tutela prevista per i dipendenti potrebbe essere estesa anche agli aspiranti tali, perchè, trattandosi di norma sanzionata penalmente, nell'incertezza, essa deve essere interpretata nel senso più favorevole al reo.

Per sciogliere ogni dubbio interpretativo ed ogni contrasto giurisprudenziale relativo all'effettivo ambito di applicazione dell'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, e per assicurare che il divieto di ricorrere a medici o a strutture sanitarie private per il controllo dell'idoneità fisica dei lavoratori si estenda anche al momento più delicato dell'assunzione del lavoratore, nel quale i rischi di lesione della dignità e della riservatezza dei lavoratori e i pericoli di discriminazione sono maggiori, è dunque necessario un intervento legislativo. Lo ha sollecitato, del resto, la stessa Corte di cassazione, che, proprio per l'impossibilità di interpretare, sul piano penale, in modo estensivo l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, ha invitato il legislatore a «un aggiornamento della disposizione» in questione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge intende risolvere il problema, aggiungendo, dopo il terzo comma dell'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, un quarto comma, nel quale si precisa che la disciplina prevista dalla norma si applica anche nella fase di preassunzione.

L'articolo 2 del disegno di legge affronta, invece, la particolare questione della sottoposizione delle lavoratrici a *test* di gravidanza. In merito occorre precisare che, per quanto riguarda questo specifico aspetto, l'intervento del legislatore non sarebbe, a stretto rigore, indispensabile. Infatti, è privo di fondamento l'assunto secondo cui la sottoposizione delle lavoratrici a *test* di gravidanza anche in fase di assunzione non costituirebbe reato, ma soltanto illecito civile. Il ricorso ad accertamenti di questo tipo, per inequivocabile disposizione dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, costituisce una discriminazione fondata sul sesso, sanzionata penalmente dall'articolo 16 della medesima legge

con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

L'opportunità di un intervento sulla materia si collega alla necessità di disperdere ogni equivoco, nonché a ragioni di equità e di equilibrio, posto che non si giustificerebbe più una differenza di pena tra due ipotesi analoghe e delle quali - a stretto rigore - sarebbe da considerare più grave quella punita con sanzione più lieve. Rendendo applicabile la sanzione prevista dall'articolo 38 dello Statuto anche alla fattispecie in esame, si eliminerebbe un'evidente incongruenza, rendendo punibile alla stessa stregua ogni tipo di accertamento sanitario vietato (ed a maggior ragione, quando esso assume anche un carattere discriminatorio).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche agli accertamenti sanitari sull'idoneità fisica del lavoratore, effettuati ai fini dell'assunzione».

Art. 2.

1. All'articolo 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente comma:

«In ogni caso sono vietati gli accertamenti sullo stato di gravidanza delle lavoratrici, anche in fase di preassunzione. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 38».